

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASALINO, BOCCHI, COMINATO, PERNICE, TAMBURINI,
PANI, BALDASSARI, CALAMINICI, CUFFARO, FORTE SAL-
VATORE, GRADI, MANFREDINI, OTTAVIANO, MASIELLO,
SICOLO, DI CORATO, ANGELINI, GRADUATA, ALICI,
CARMENO, PAVOLINI, PERANTUONO, FRACCHIA**

Presentata il 10 giugno 1981

**Intervento straordinario a favore della pesca marittima
e per favorire il risparmio energetico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo la conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima, approvata dalla Camera dei deputati il 4 giugno 1981, il contributo per l'acquisto del gasolio a favore dei pescatori termina il 30 giugno 1981 ed è limitato ai soli pescatori che operano nel mare Mediterraneo.

Considerato che non è prevedibile l'approvazione dei provvedimenti organici per la realizzazione della pesca marittima entro breve tempo, si rende inevitabile e urgente l'ulteriore proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, che prevede l'integrazione del prezzo del gasolio ai pescatori, perciò presentiamo questa proposta di legge.

Il provvedimento si rende indispensabile anche perché l'importazione di pesce nel 1980 ha gravato sulla bilancia dei pagamenti con l'estero per ben 700 miliardi di lire, mentre le esigue somme erogate ai pescatori come contributo integrativo sul prezzo del gasolio hanno concorso a invertire una tendenza negativa, sicché nel 1980 le somme incassate per il pesce pescato in Italia ammontano a 714 miliardi di lire.

Pertanto, la presente proposta di legge, stabilendo un contributo integrativo sul prezzo del gasolio consumato per la pesca nel Mediterraneo e alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli stretti, si propone i seguenti obiettivi:

1) favorire i pescatori nell'affrontare il crescente prezzo del combustibile;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) limitare i giorni di pesca consentendo, oltre al risparmio energetico, anche il riposo biologico del mare, il ripopolamento e una maggiore quantità di pescato per giornata di pesca;

3) contribuire a non aggravare ulteriormente il disavanzo della bilancia dei pagamenti con l'estero importando meno gasolio e meno pesce.

La proposta di legge tende a uniformare e a migliorare le condizioni di vita dei pescatori e invogliare i giovani a lavorare nel settore della pesca, nonché ad incoraggiare le imprese armatoriali, associate o singole, a pescare fuori del Mediterra-

neo per contribuire maggiormente allo approvvigionamento ittico del mercato nazionale senza incrementare ulteriormente il ricorso al mercato estero con le note conseguenze sulla valuta.

Infine il provvedimento è transitorio e limitato al secondo semestre dell'anno 1981 e l'ammontare della spesa previsto in lire 50 miliardi, costituirà un investimento produttivo che, lungi dall'assolvere a una funzione puramente assistenziale dimostrerà ai lavoratori del mare la volontà del Parlamento di incoraggiare una politica marinara, per anni trascurata, tendente a contribuire sempre più con lo sviluppo della produttività del settore all'alimentazione della popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, elevando l'erogazione a lire 150 al chilogrammo di gasolio, anche per il secondo semestre dell'esercizio finanziario, con decorrenza dal 1° luglio al 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

ART. 2.

All'onere di 50 miliardi di lire, derivante per il secondo semestre dell'anno 1981 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.